



COMUNE DI ALVIGNANO

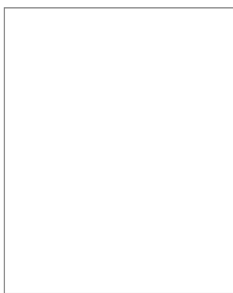
Provincia di Caserta

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - POTERI: CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 06/06/2017

Oggetto: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi. Approvazione.

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **sei** del mese di **Giugno** , alle ore 17:30 presso la sala delle adunanze, il Commissario Straordinario dott.ssa Maria Luisa FAPPIANO con poteri di consiglio comunale, nominato con provvedimento Decreto del Presidente della Repubblica 9/02/2017, ha adottato con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa Cecilia CARTOSCIELLO la deliberazione in oggetto.



COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
POTERI: CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 06/06/2017

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi. Approvazione.

Il Proponente
dott. Mario Mingione

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
FAVOREVOLE

Alvignano, 06/06/2017

Il Responsabile del Servizio
SETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Mario MINGIONE

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

Alvignano, _____

Il Responsabile di Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO,

Premette che

dal 1990 ad oggi sono state emanate molte norme che hanno disciplinato la materia dell'accesso agli atti: Questo regolamento disciplina e organizza l'accesso civico semplice, l'accesso civico generalizzato, secondo l'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito "**Decreto trasparenza**") e l'accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare l'art. 22, secondo cui *"L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"*; ;

l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui: *" Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*.

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato col decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell'articolo 7 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#)"*, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2 e 3 (Accesso civico a dati e documenti), secondo cui

" 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto".

e l'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti".

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che testualmente dispone:

"Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico";

Dato atto che l'articolato da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale è stato predisposto dal segretario comunale in collaborazione dei responsabili di posizione organizzativa al fine di fornire uno strumento con normativa di dettaglio per agevolare l'attività amministrativa diretta alla conoscenza degli atti;

Visto lo schema di regolamento allegato, composto di 31 articoli, e ritenuto di approvarlo;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ex art. 49 del D. Lgs. 267/00 dal responsabile del settore amministrativo;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il nuovo "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi", composto di 31 articoli, allegato alla presente deliberazione;

di abrogare il precedente regolamento approvato a norma della L. 241/1990 per l'accesso ai documenti amministrativi";

copia del regolamento, a cura dell'ufficio segreteria, sarà consegnata ai responsabili dei servizi interessati;

del regolamento sarà data notizia con apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale del comune e pubblicato alla sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "atti generali";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario MINGIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi. Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come riportato in allegato;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Cecilia CARTOSCIELLO

COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Maria Luisa FAPPIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18/08/2000, n.267.

Alvignano, _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____;

☐

Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐

Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Cecilia CARTOSCIELLO